



COMUNE DI PABILLONIS

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 49 del 30/12/2014

OGGETTO: Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194 lett. E D. lgs 267/2000 - (Studio Legale)

L'anno duemilaquattordici, il giorno trenta del mese di dicembre in Pabillonis e nella solita sala delle adunanze alle ore 17.00.00 si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla prima convocazione **straordinaria** di oggi, partecipata dai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

| | P | A | | P | A |
|------------------|---|---|-----------------------|---|---|
| GARAU ALESSANDRO | X | | TUVERI ROMINA | X | |
| MAMUSA SIMONETTA | | X | MATTA ALDO | | X |
| FRAU ROBERTO | | X | MURGIA MAURO | | X |
| PISANU CINZIA | X | | SIDA LUIGI | | X |
| CARA NICOLA | | X | CRUCCU MARIA CRISTINA | | X |
| FRONGIA FIORELLA | X | | LISCI CLAUDIO SIMONE | | X |
| SANNA RICCARDO | X | | OLIVA ELISABETTA | | X |
| PORCU OSVALDO | X | | COLLU FEDERICO | | X |
| PIRAS ROBERTO | X | | | | |

Presenti n. 7

Assenti n. 10

Risultato legale il numero degli intervenuti assume la presidenza il Sig. Sindaco Garau Alessandro - Sindaco

Assiste il Segretario Comunale Pischedda Dott.ssa Anna Maria.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

- l'art. 191 del D.Lgs 267/2000 stabilisce che gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria;
- nel rispetto del disposto dell'art. 194 del D.Lgs 267/2000 con deliberazione consiliare, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
 - a) Sentenze esecutive;
 - b) Copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'art. 114 e il disavanzo derivi da fatti di gestione;
 - c) Ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali. Di società di capitali costituite per l'esercizio dei servizi pubblici locali;
 - d) Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
 - e) Acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1,2, e 3 nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;
- l'art. 193 del D.Lgs 267/2000, al terzo comma, prevede che possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi tutte le entrate e le disponibilità, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili;
- l'art. 194 del D.Lgs 267/2000 dispone che il Consiglio Comunale con propria deliberazione riconosce la legittimità, dei debiti fuori bilancio derivanti da acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191 e, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

Atteso che con nota Prot. n. 8835 del 18.11.2014 è pervenuta all'ente un Avviso di Parcella da parte dello Studio Legale Avv. Avino Murgia con sede in Cagliari relativa alla controversia Comune di Pabillonis/Gesar – Tar Sardegna Sentenza 119/2009, dell'importo di € 4.223,83;

Acquisita agli atti la nota predisposta dal Responsabile del Servizio Tecnico relativamente alla controversia in parola con allegata tutta la documentazione amministrativa presente agli atti dell'Ente (prot. n. 9972 del 16.12.2014);

Ritenuto, per quanto sopra,

- che le spese derivanti di € 4.223,83 rientrano tra le disposizioni di cui all'art. 194 c.1 lett. e) del Tuel (D.Lgs 267/2000);

- di dover procedere senza ulteriore indugio al riconoscimento della legittimità del suddetto debito fuori bilancio;

Preso atto che l'ammontare complessivo del debito da riconoscere ammonta a € **4.223,83**;

Visto il Documento dei principi contabili degli enti locali approvato dall'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali approvati in data 18 novembre 2008 e aggiornato in data 11 gennaio 2010, nello specifico il Principio n 2 riguardante la disciplina dei debiti fuori bilancio;

Ritenuto pertanto opportuno riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio di cui alle relazioni allegate al presente atto e pertanto il pagamento di € **4.223,83** che da essa consegue ai sensi dell'art. 194 c. 1 lett e) del D.Lgs 267/2000;

Richiamati:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 12.09.2014 "Bilancio di previsione esercizio finanziario 2014 di approvazione del Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2014;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 110 Del 19/12/2014 "Bilancio di previsione esercizio finanziario 2014. Prelevamento dal Fondo di riserva";

Acquisiti i pareri in merito alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento, resi ai sensi dell'art. 49 del Tuel, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria rilasciato ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lett. b), n. 9, del d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii;

Visto lo Statuto comunale;

Con votazione favorevole unanime, per alzata di mano;

DELIBERA

- di riconoscere, ai sensi dell'art. 194 c. 1 lett. e) del D.Lgs. n. 267/00 e per le motivazioni espresse in premessa, la legittimità dei debiti fuori bilancio per un importo complessivo di € **4.223,83** analiticamente descritti nelle allegate tabelle che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e sinteticamente riassunti nel seguente prospetto:

| Descrizione del debito | | Importo riferito a spese di investimento | Importo riferito a spese correnti |
|------------------------|--|--|-----------------------------------|
| A | Sentenze esecutive | 0,00 | 0,00 |
| B | Copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione | 0,00 | 0,00 |
| C | Ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali | 0,00 | 0,00 |
| D | Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità | 0,00 | 0,00 |
| E | Acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza | 0,00 | € 4.223,83 |
| TOTALE | | 0,00 | €4.223,83 |

- di provvedere al finanziamento dei debiti fuori bilancio, per l'importo complessivo di **€ 4.223,83** con utilizzo del Capitolo 1206.07 del Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2014;
- di dare atto che la liquidazione della spesa avverrà ad intervenuta esecutività della presente deliberazione, per le somme impegnate sul bilancio dell'esercizio in corso;
- di dare atto che con il presente provvedimento non vengono utilizzate entrate aventi destinazione vincolata per legge o derivanti dall'assunzione di prestiti;
- di dare atto che sono rigorosamente rispettati il pareggio finanziario e tutti gli equilibri di bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti;
- di trasmettere il presente provvedimento alla Procura della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 23, comma 5, della legge n. 289/2002;
- di allegare la presente deliberazione al rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2014, ai sensi dell'art. 193, comma 2, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 267/2000.
- Con separata votazione favorevole unanime, per alzata di mano, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.
- Esce l'Assessore Pisanu portando il numero dei presenti a 6.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Data 18/12/2014

IL RESPONSABILE
RICCARDO SANNA

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data 19/12/2014

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
ANNA MARIA FANARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
SINDACO ALESSANDRO GARAU

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ANNA MARIA PISCHEDDA

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30/12/2014 per:

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune dal _____ al _____ (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio on line del Comune all'indirizzo www.comune.pabillonis.vs.it, per la pubblicazione il _____ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè fino al _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ANNA MARIA PISCHEDDA



COMUNE DI PABILLONIS

Provincia del Medio Campidano

Via San Giovanni n. 07 - CAP 09030 – tel. 070.93529217 - fax 070.93529214

AREA TECNICA

Prot. n. 9972 del 16.12.2014

Pabillonis 16.12.2014

Spett. le

Sindaco
SEDE

Segretario Comunale
SEDE

Responsabile Affari Legali
SEDE

Responsabile Ufficio Finanziario
SEDE

**OGGETTO: Esame avviso di parcella avvocato Antonio Avino Murgia
Controversia Comune di Pabillonis – GESAR**

In relazione alla controversia in oggetto, si trasmette in allegato copia della documentazione riguardante la causa presso il "Tar Sardegna" conclusa con la sentenza n. 119/2009.

Si sottolinea che l'atto di deposito della memoria di costituzione e difesa per il comune di Pabillonis, riporta a margine il conferimento di delega a favore dell'avvocato Antonio Avino Murgia, e rappresentare l'Ente in forza di procura speciale alle liti.

La suddetta delega non è supportata da atti formali di impegno di spesa, pertanto, al fine di poter onorare quanto richiesto dal legale incaricato (riferimento nota n. 8835 del 18.11.2014 di €. 4.223,83) è necessario avviare la procedura per il riconoscimento del debito fuori bilancio.

Distinti saluti

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Ing. Cadeddu STEFANO

5



Consiglio di Stato

Ufficio Affari Giurisdizionali Sezione Quinta

Al Comune
PABILLONIS

Oggetto: trasmissione copia della decisione n. 6683/n resa sul ricorso in appello n. 1780/09

A norma dell'art. 87 del regolamento di procedura del Consiglio di Stato il sottoscritto si prega di trasmettere a codesta Amministrazione copia decisione di cui in oggetto.

Roma, 20.12.2011

Si prega di accusare ricevuta, anche per via fax al numero 06/68272297

p. Il Segretario
[Handwritten Signature]



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1790 del 2009, proposto da:
Ge.S.A.R. - Consorzio Gestione Servizi Ambiente e Risorse, con
sede legale in Terralba (OR), in persona del legale rappresentante pro
tempore dott. Giampietro Cuccu, rappresentato e difeso dagli
avvocati Maria Stefania Masini, Mauro Barberio e Stefano Potcu, con
domicilio eletto presso Maria Stefania Masini in Roma, via della Vite,
7;

contro

il Comune di Pabillonis, non costituito in giudizio;

nei confronti di

Cooperativa di Lavoro e Servizio Concordia – Società Cooperativa,
rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Contu, presso il quale è
elettivamente domiciliata in Roma, via Massimi 154;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. SARDEGNA - CAGLIARI: SEZIONE I
n. 00199/2009, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO
SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E
CONFERIMENTO RIFIUTI URBANI

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Vista la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla
decisione del 7 novembre 2011, sottoscritta da tutte le parti in causa;

Visti gli artt. 35, co. 1 lett. c), 38 e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 novembre 2011 il
Consigliere Doris Durante;

Udito l'avv. Sciacca, per delega dell'Avv. Masini;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La Ge.S.A.R., avendo partecipato alla gara per l'appalto del servizio
di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani indetta dal
Comune di Pabillonis, aggiudicata alla Cooperativa di Lavoro e
Servizio Concordia – Società Cooperativa, con ricorso al TAR
Sardegna, impugnava gli atti di gara e l'aggiudicazione deducendo
violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili in
relazione alle modalità di valutazione della commissione di gara.

ly

Il TAR Sardegna, Cagliari, respingeva il ricorso con sentenza della prima sezione n. 199 del 2009.

La Ge.S.A.R. con l'atto di appello qui in esame chiedeva l'annullamento o la riforma della sentenza per *error in iudicando* e in *procedendo*.

Si costituiva in giudizio l'aggiudicataria che chiedeva il rigetto del ricorso.

Fissata l'udienza di discussione della causa, ~~il Consorzio ricorrente~~ dichiarava di non avere più interesse alla decisione del ricorso e con memoria sottoscritta anche dal difensore della cooperativa aggiudicataria chiedeva la definizione dell'appello con sentenza di sopravvenuta carenza di interesse.

Ciò stante, non può che darsi atto della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione e dichiarare l'appello improcedibile.

Le spese di giudizio vanno compensate, stante l'accordo delle parti.


P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

~~Il Consiglio di Stato in Roma nella camera di consiglio del giorno 8~~



STUDIO LEGALE
Avvocato Antonio Avino Murgia

4

Cagliari, 24 febbraio 2009

Spett.le

Comune di Pabillonis

Via fax 070/93529214

COMUNE DI PABILLONIS // GESAR E + -- TAR SARDEGNA SENTENZA 119/2009

In relazione alla controversia in oggetto trasmetto copia della Sentenza in oggetto unitamente alla comunicazione pervenutami in data odierna da parte della società GESAR.

Essendo la mia attività terminata, Vi sarei grato se provvedeste al pagamento delle spettanze maturate in mio favore, come da allegata notula. Il pagamento potrà essere effettuato mediante rimessa sul c/c bancario n. 64 219697 acceso presso la Banca Fideuram ABI 03296 CAB 01601, IBAN IT07 T032 9601 6010 0006 4219 697.

Ringraziando per la fiducia accordata, mi è gradita l'occasione per porgere i più cordiali saluti.

Avvocato Antonio Avino M.





STUDIO LEGALE

Stefano Porcu e Mauro Barberio
Avvocati

Via Garibaldi n° 106 - 09128 Cagliari
tel. 070.68.48.396 fax 070.68.32.49

Cagliari il 24 II 2009

Spett.le Comm. di Pubblica
di Responsabile dell'Area Tecnica
c/o Studio Legale Prog. ma Sig. Avv. Antonio Avino Murgia
Via L. Ariosto n. 11
09128 CAGLIARI

Anticipata via fax 070/48.34.13

*Appalto per l'aggiudicazione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani
Sentenza T.A.R. Sardegna n. 199/2009*

Pregiatissimo Collega

con riferimento alla decisione sopra meglio indicata, Sono cortesemente, diffido
l'Amministrazione Comunale da Ella rappresentata e difesa dal procedente all'interruzione del
servizio di gas, così come oggi viene gestito dal Consorzio Ge.S.A.R.

È, infatti, in fase di notificare il ricorso ante il Consiglio di Stato, presso il quale verrà
richiesta la misura cautelare della sospensione della sentenza indicata.

Le porgo i miei più cordiali saluti

Avv. Mauro Barberio

In caso di errata o incompleta ricezione preghi contattare il numero 070/68.48.396

**La presente comunicazione e gli allegati ad essa sono
confidenziali e tutelati dal segreto professionale in
quanto ad uso esclusivo del destinatario sopra
indicato. Nel caso la presente non sia destinata a
Voi, preghi voler contattare immediatamente tramite
telefono o telefax i numeri sopra indicati. Grazie**





REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

DELLA SARDEGNA - SEZIONE PRIMA

Sent. n. 109 / 09

Ric. n. 364/2008

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n°364/08 proposto dalla Ga.S.A.R. -- Consorzio Gestione Servizi Ambiente e Risorsa, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avv. si Mauro Barberio e Stefano Porcu, presso il cui studio, in Cagliari, via Garibaldi n°105, è elettivamente domiciliato;

contro

il comune di Pabillonis, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Avino Murgia, presso il cui studio in Cagliari, via Ariosto n°11, è elettivamente domiciliato;

e nei confronti

della Cooperativa di Lavoro e Servizio Concordia - Società Cooperativa, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Erma e Giovanni Luigi Macchiavelli, presso il cui studio in Cagliari, via Ancona n°3, è elettivamente domiciliato;

per l'annullamento

della determinazione 17/3/2008 n° 59 con cui il comune intimato ha aggiudicato alla contrinteressata l'appalto concernente l'affidamento del

Handwritten signature



Corrispos...
a mazzo
RESPONSABILE





servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani, differenziati e assimilati, di spazzamento stradale e altri servizi accessori;

della nota 18/3/2008 n°2100 con cui è stata comunicata alla ricorrente l'intervenuta aggiudicazione del contratto;

dei verbali di gara;

del provvedimento di ammissione alla gara della controinteressata;

del disciplinare di gara.

Visto il ricorso con i relativi allegati.

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione istineta e della controinteressata.

Visto il ricorso incidentale da quest'ultima proposto.

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese.

Visti gli atti tutti della causa.

Nominato relatore per la pubblica udienza del 28/1/2009 il Consigliere Alessandro Maggio e uditi l'avvocato S. Pinna in sostituzione dell'avvocato M. Barberio per il ricorrente, l'avvocato A. Avino Murgia, per l'amministrazione resistente e l'avvocato G. L. Macchiavelli per la controinteressata.

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO E DIRITTO

Considerato:

a) che nell'odierna controversia assume priorità logica la trattazione del ricorso incidentale, essendo questo diretto a contestare la legittimazione del ricorrente principale, attraverso censura rivolte a denunciare la sua

Inglettiana ammissione ad una gara cui, oltre le parti in causa, hanno partecipato anche altri concorrenti;

b) che il disciplinare di gara (punto 17, ultimo paragrafo, pag. 5) dispone che la domanda di ammissione alla procedura concorsuale debba essere, tra l'altro, corredata da "certificato e dichiarazione sostitutiva di iscrizione al registro imprese CCIAA ... dal quale risulti che l'impresa ha per scopo aziendale uno o più servizi oggetto della gara e che non si trova in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo ... e che a carico della stessa non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, oppure vece, in stato di sospensione dell'attività commerciale. Lo stesso certificato dev'essere completo con il nominativo di tutti i componenti se trattasi di società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza per gli altri tipi di società o consorzi e deve contenere il nulla osta di cui al D.P.R. 252/1998 e ss. mm. ii."

c) che l'art. 19 del suddetto disciplinare esclude, con l'esclusione la mancanza, l'incompletezza o l'irriducibilità a comprovare i requisiti minimi richiesti di uno dei documenti indicati nel disciplinare stesso;

d) che la clausola risponde ad un interesse particolarmente rilevante per l'amministrazione, quale quello ad evitare, in un'ottica di preminente tutela di esigenze di ordine pubblica, che alle procedure concorsuali finalizzate all'aggiudicazione di un appalto, possano partecipare soggetti nei cui confronti sia stata disposta l'applicazione di una misura di prevenzione;

e) che, pertanto, l'omessa produzione del nulla osta di cui all'art. 9 del D.P.R. 3/6/1998 n°252, comporterebbe l'esclusione dalla selezione





anche laddove nella lex specialis della gara mancasse una specifica clausola in tal senso;

f) che per soddisfare la previsione contenuta nel trascritto punto 17 del disciplinare, il Consorzio Ge.S.A.R. ha allegato alla domanda di partecipazione un certificato della Camera di Commercio privo del menzionato nulla osta;

g) che, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente principale, l'omesso adempimento non è sanabile trasferendo sull'amministrazione l'onere di acquisire d'ufficio il nulla osta assente, atteso che "il nulla osta attestante la mancanza di misure di prevenzione antimafia di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n° 575, pur se contenuto nel documento rilasciato dalla camera di commercio, si configura come un certificato autonomo, completamente distinto dalle altre informazioni contenute nell'atto camerale" (così TAR Sardegna, I Sez., 1/6/2006 n° 1229), con la conseguenza che la mancanza del documento, espressamente richiesto dal regolamento della procedura ad evidenza pubblica, "comporta inevitabilmente l'esclusione dalla gara" (citato TAR Sardegna n°1229/2006);

h) che, pertanto, il ricorso incidentale va accolto;

i) che dall'accoglimento dell'impugnazione incidentale discende l'improcedibilità di quella principale;

l) che sussistono validi motivi per compensare integralmente spese ed onorari di giudizio.

P.Q.M.



IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA
SARDEGNA - SEZIONE I

Accoglie il ricorso incidentale e dichiara improcedibile quello principale.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Cagliari, in Camera di Consiglio, il 28/1/2009 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l'intervento dei Signori:

Paolo Numerico, Presidente;
Silvio Ignazio Silvestri, Consigliere;
Alessandro Maggio, Consigliere estensore.

Paolo Numerico
Alessandro Maggio

Depositata in Segreteria oggi: 17/02/09

Il Segretario Generale

(Dot.ssa Adriana Zuddas)

Adriana Zuddas

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO

APPELLO

Cagliari, li 1.^o FEB. 2009
IL SEGRETARIO GENERALE





Comune di Fabillonia

Proavviso di parcella del
 Controparte: GESAR
 Autorità: Giustizia amministrativa 1° grado
 Valore della causa: Valore Indeterminato alto (51.700 - 103.300 €)

| DIRITTI E SPESE | Importo | Spese imp. | Sp.esenti |
|---------------------------------|---------|------------|-----------|
| Posizione archivio | 103,00 | 0,00 | 0,00 |
| Disamina | 26,00 | 0,00 | 0,00 |
| Comparsa o memoria di costit.ne | 103,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Dattilo e collazione | 16,00 | 2,50 | 0,00 |
| Fascicolo e indice | 26,00 | 0,00 | 0,00 |
| Costituzione in giudizio | 26,00 | 0,00 | 0,00 |
| Corrispondenza informativa | 103,00 | 0,00 | 0,00 |
| Consultazioni cliente | 103,00 | 0,00 | 0,00 |
| Esame scritti controparte | 52,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ricerca documenti | 26,00 | 0,00 | 0,00 |
| Esame document.ne controparte | 52,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deduzioni difensive d'udienza | 103,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partecipazione udienze | 52,00 | 0,00 | 0,00 |
| Precisazione conclusioni | 103,00 | 0,00 | 0,00 |
| Esame sentenza definitiva | 52,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ritiro fascicolo | 26,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <hr/> | <hr/> | <hr/> |
| | 972,00 | 2,50 | 0,00 |


| ONORARI | Importo |
|---------------------------------|----------|
| Studio controversia | 265,00 |
| Consultazioni col cliente | 135,00 |
| Ricerca documenti | 70,00 |
| Redazione memoria costituzione | 360,00 |
| Memoria difensiva | 565,00 |
| Discussione pubblica udienza | 295,00 |
| Discussione camera di consiglio | 295,00 |
| | <hr/> |
| | 1.985,00 |



| | |
|------------------------------------|------------------------------|
| Spese generali | 972,00 |
| Spese imponibili | 1.985,00 |
| Spese generali 12,5% | 2,50 |
| | 369,63 |
| | ----- |
| Cassa avvocati 2% | 3.329,13 |
| | 66,58 |
| | ----- |
| | 3.395,71 |
| I.V.A. 20% | 679,14 |
| Spese esenti art. 15 d.p.r. 633/72 | 0,00 |
| | ----- |
| TOTALE EURO | 4.074,86 |
| Ritenuta Acconto 20% | 665,83 |
| | ----- |
| Importo dovuto al netto della R.A. | 3.409,03 |
| | (tremilaquattrocentonove/03) |



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA SARDEGNA



10121 CAGLIARI

POSTA PRIORITARIA
S. 10121 CAGLIARI

Donatelli

Fabrizio

10121 CAGLIARI


10121 CAGLIARI

3

COMUNE DI PABILLONIS - Reg. nr. 0002011/2009 del 10/03/2009

STUDIO LEGALE
Avvocato Antonio Avino Murgia

Cagliari, 7 marzo 2009



Spett.le
Comune di Pabillonis
Via San Giovanni 7
09030 Pabillonis

Raccomandata a.r.

COMUNE DI PABILLONIS -- TAR SARDEGNA

In relazione alla controversia in oggetto, trasmetto atto d'appello avverso la sentenza n. 199/2009 emessa dal TAR Sardegna, notificatomi in data odierna. Sarebbe opportuna la costituzione in giudizio di Codesta Spett.le Amministrazione, nominando quale difensore un Avvocato abilitato alla difesa nanti le Magistrature Superiori. A tal fine mi permetto di indicarVi il Prof. Avv.to Filippo Lubrano, con studio in Roma, Via Flaminia 79, professore ordinario di diritto amministrativo presso l'Università LUISS Guido Carli di Roma. Fin d'ora assicuro ogni possibile collaborazione, ovviamente a titolo gratuito, per la migliore difesa di Codesta Spett.le Amministrazione nel giudizio d'appello.

Ringraziando per la fiducia accordata, porgo i migliori saluti.

Avvocato Antonio Avino M.



TRIBUNALE AMM.VO REGIONALE DELLA SARDEGNA

- I Sezione -

Ricorso incidentale nel giudizio n°364/08 per

Cooperativa di Lavoro e Servizio Concordia – Società Cooperativa, in persona del suo legale rappresentante Giuseppe Mereu, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale a margine del presente atto, dagli avv.ti Alessandro Enna e Giovanni Luigi Machiavelli, anche disgiuntamente tra loro e presso lo studio del secondo, in Cagliari, via Ancona n°3 elettivamente domiciliata;

controinteressata-ricorrente incidentale

contro

Ge.S.A.R. – Consorzio Gestione Servizi Ambiente e Risorse, con sede in Terralba, con gλοι avv.ti Mauro Barberio e Stefano Porcu;

ricorrente

e nei confronti di

il **comune di Pabillonis**, con l'avv. Antonio Avino Murgia.

resistente

FATTO

Il Consorzio Ge.S.A.R. ha chiesto l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, degli atti della gara indetta dal comune di Pabillonis per l'affidamento del servizio di igiene urbana, gara, questa, conclusasi con l'aggiudicazione in favore della cooperativa Concordia.


Il ricorso principale è inammissibile perchè il consorzio Ge.S.A.R. difetta di legittimazione ed interesse, in quanto doveva essere escluso dalla gara per avere violato le prescrizioni qui appresso indicate e, pertanto, la

PROCURA

Io sottoscritto Me
Giuseppe n. a Terralba
10.10.1968 nella mia qualità
Presidente della Cooperativa
Lavoro e Servizio CONCORDIA
- Società Cooperativa
80002270959 con sede
Terralba via Tharros s.n.
per rappresentare
Cooperativa Concordia
difenderla nel giudizio ad
susseguente, per resistere
giudizio, per proporre
istanza, deduzione
impugnazione, sino
eventuale fase di esecuzi.
conferisco mandato all'
Alessandro Enna del forc
Oristano e all'avv. Giovi
Luigi Machiavelli del forc
Cagliari conferendo loro
facoltà di legge, dichiaro
eleggere domicilio presso
studio dell'Avv. Machiavelli
via Ancona 3 in Cagliari.
sensi e per gli effetti del DI
196/2003 dichiaro di es
stato reso edotto che verr
applicare le tariffe professic
previste nella misura med
che i dati personali rich
direttamente ovvero rac
presso terzi, verranno utili.
ai soli fini del presente incc
e perciò a tal fine prestar
proprio consenso al
trattamento che avv
mediante strumenti man
informatici telematici e
logiche correlate alle fin
dell'incarico.

SPS Coop. **Concordia**
Per la Coop. Concordia
Il Legale Rappresentante
ALESSANDRO ENNA
P. IVA 025 6513 099
La firma è autentica.

Avv. Alessandro Enna





controinteressata Cooperativa di Lavoro e Servizio Concordia – Società Cooperativa, impugna il provvedimento di ammissione alla gara del medesimo consorzio, di cui al verbale di gara n°1 del 11 dicembre 2007, perché illegittimo per i seguenti motivi di

DIRITTO

- I -

Il disciplinare di gara, al punto 17, sotto la voce "*BUSTA 1- documentazione amministrativa*", nel penultimo paragrafo di pag. 5, richiedeva che la domanda di partecipazione fosse corredata, tra l'altro, dal "*certificato o dichiarazione sostitutiva di iscrizione al registro Imprese CCA...*" e prevedeva, altresì, che "*Lo stesso certificato deve contenere il nulla osta di cui al D.P.R. n°252/1998*".

Infine, l'art. 19, lett. b4), prevedeva l'esclusione dalla gara nel caso in cui "*manchi o risulti incompleto o non comprovi i requisiti minimi richiesti, uno dei documenti indicati nel presente disciplinare*"

Come si vede, la *lex specialis* imponeva che il certificato della camera di commercio, da allegare all'offerta, contenesse l'espresso "*nulla osta antimafia*" di cui all'art. 9 del d.p.r. 3 giugno 1998, n°252.

Ebbene, il certificato della camera di commercio allegato all'offerta del ricorrente principale era privo del "*nulla osta*" di cui al menzionato art. 9 del d.p.r. n°285/1998, né le dichiarazioni sostitutive allegate all'offerta del medesimo ricorrente recavano la predetta informazione richiesta dal disciplinare di gara.

Per tale ragione, pertanto, il consorzio ricorrente principale doveva essere escluso dalla gara ed è, quindi, illegittima -e la si impugna



espressamente- la determinazione della commissione di gara che, nella seduta di cui al verbale n°1 del 11 dicembre 2007, ha, invece, ammesso alla gara il medesimo consorzio.

Si deduce, pertanto, violazione dell'art. 17 e dell'art. 19 del disciplinare di gara, violazione dell'art. 9 del d.p.r. 3 giugno 1998, n°252 e dell'art. 10 sexies della legge 31 maggio 1965, n°575, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e falsità del presupposto.

- II -

Il disciplinare di gara, al punto 17, sotto la voce "*BUSTA I- documentazione amministrativa*", prevedeva che l'offerta potesse essere corredata da una pluralità di dichiarazioni sostitutive dei certificati richiesti.

In particolare, il disciplinare prevedeva la possibilità di sostituire con idonea dichiarazione il certificato di iscrizione all'Albo delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti (3° cpv. di pag. 5), nonché l'attestazione dei servizi svolti nel triennio precedente la gara (5° cpv. di pag. 5).

Con riferimento a ciascuna di tali dichiarazioni, il disciplinare specificava puntualmente, con un capoverso apposito dedicato a ciascuna di esse, che ogni dichiarazione doveva essere "*corredata da una copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore*" ai sensi dell'art. 38 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n°445 e che "*la mancata sottoscrizione della dichiarazione nei modi sopra indicati comporta l'esclusione dalla gara*".

Insomma, il disciplinare di gara imponeva chiaramente a pena di esclusione di allegare a ciascuna delle dichiarazioni in questione il



documento di identità del relativo sottoscrittore, di guisa che il mancato rispetto di tale adempimento doveva necessariamente essere sanzionato con l'esclusione dalla gara

Ebbene, il consorzio ricorrente ha fornito le due predette dichiarazioni, ma nessuna di queste era corredata della fotocopia del documento di identità del suo sottoscrittore e, pertanto, anche per tale ragione, il ricorrente principale doveva essere escluso.

Si deduce, pertanto, violazione dell'art. 38 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n°445, violazione dell'art. 17 del disciplinare di gara, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, falsità del presupposto.

P.Q.M.


si conclude chiedendo che l'Ecc.mo TAR voglia:

- in accoglimento del presente ricorso incidentale, annullare tutti i provvedimenti impugnati col medesimo e, per l'effetto, dichiarare l'inammissibilità del ricorso principale, con tutte le ulteriori conseguenze di legge;
- in via subordinata, dichiarare inammissibile ovvero respingere nel merito il ricorso principale;
- in ogni caso, respingere l'istanza cautelare proposta dal ricorrente principale;
- con ogni conseguenziale pronunzia come per legge.

Cagliari,

(avv. Alessandro Enna)

(avv. Giovanni Luigi Machiavelli)



RELAZIONE DI NOTIFICA

Urgentemente richiesto dall'avv. Giovanni Luigi Machiavelli, nella sua sopra indicata qualità, io sottoscritto messo del comune di Cagliari ho oggi notificato l'atto che precede a:

- **Ge.S.A.R. - Consorzio Gestione Servizi Ambiente e Risorse**, con sede in Terralba, in persona del suo legale rappresentante, mediante consegna di copia, che certifico essere conforme all'originale, fatta agli avv.ti costituiti in giudizio Mauro Barberio e Stefano Porcu, nel domicilio eletto presso il loro studio legale in Cagliari, via Garibaldi n°105 ed ivi a mani di

- il **comune di Pabillonis**, in persona del sindaco in carica, mediante consegna di altra distinta copia, che certifico essere conforme all'originale, fatta all'avvocato costituito in giudizio Antonio Avino Murgia, nel domicilio eletto presso il suo studio legale, posto in Cagliari, via Ludovico Ariosto n°11 ed ivi a mani di

*nell'avv. ENRICO
PIU' COLLEGA SU STUDIO AUTONOTO
IL VETTORE CHE NE CURA LA CONSEGNA*

IL RICEVENTE
avv. Enrico Piu

CAGLIARI

M-05-2008

IL NESSO COMUNALE





803 164

06 102 14



STUDIO LEGALE
Avvocato Antonio Avino Murgia

Cagliari, 15 novembre 2014

Spett.le
Comune di Pabillonis
Via pec protocollo@pec.comunepabillonis.it

Comune di Pabillonis / Gesra e + - Tar sardegna Sent. 119/2009


In relazione alla controversia in oggetto, faccio seguito alle mie precedenti, per sollecitare il pagamento delle competenze maturate in mio favore, nella seguente misura:

| | |
|---------------|----------|
| Competenze | 3.329,00 |
| CNA 4% | 133,16 |
| IVA 22% | 761,58 |
| Totale | 4.223,83 |
| -rit. Acconto | 665,80 |
| Da versare | 3.558,03 |

Il pagamento potrà essere effettuato mediante rimessa sul c/c bancario n. 64 219697 acceso presso la Banca Fideuram ABI 03295 CAB 01601, IBAN IT07 T032 9601 6010 0006 4219 697, che dichiaro, ad ogni effetto di legge, essere il conto dedicato.

Con i migliori saluti

Avv.to Antonio Avino M.



2

Studio Legale
Avv. Antonio Avino Murgia
Via L. Ariosto 11 - 09128 Cagliari -- tel/fax 070 401413

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA
12 MAG. 2008
P.R.C. N.
A.G.N.

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA

Memoria di costituzione e difesa per il

COMUNE DI PABILLONIS, con sede in Pabillonis, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore, Prof. Marco Dessì, elettivamente domiciliato in Cagliari in Via Ariosto 11 presso lo studio dell'Avvocato Antonio Avino Murgia che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale alle liti resa a margine del presente atto

- resistente

nel procedimento n. promosso da

GE.S.A.R. CONSORZIO GESTIONE SERVIZI AMBIENTE E RISORSE, rapp.to e difeso dagli Avvocati Stefano Porcu e Marco Barberio

- ricorrente

anche nei confronti di

COOPERATIVA DI LAVORO E SERVIZIO CONCORDIA - SOC. COOP.

- controinteressato

promosso per l'annullamento

previa sospensione degli effetti, del provvedimento di aggiudicazione definitiva, emenato con Determinazione n. 59 del 17.2.2008 del Responsabile dell'Area tecnica del Comune di Pabillonis, della nota prot. 2100 del 18.3.2008, a firma del responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Pabillonis, di tutti i verbali della commissione di gara; di tutti gli ulteriori provvedimenti successivi, presupposti e, comunque connessi.

Visto il ricorso notificato, con il presente atto si costituisce in giudizio il

Io sottoscritto Dessì Prof. Marco, nella mia qualità di Sindaco e legale rappresentante del Comune di Pabillonis, delego a sottoscrivere il presente atto ed a rappresentare e difendere il Comune di Pabillonis nel giudizio conseguente, in ogni stato e grado e fino a totale esecuzione, l'Avv. Antonio Avino Murgia, conferendogli le più ampie facoltà di legge, compresa quella di nominare sostituti, proporre domande riconvenzionali, chiamare terzi in causa, di presentare motivi aggiunti, di transigere e di rilasciare quietanze ed eleggo domicilio presso il suo studio in Cagliari, Via Ariosto, 11. Dichiaro, altresì, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003, di essere stato reso edotto che i dati personali richiesti direttamente ovvero raccolti presso terzi, verranno utilizzati esclusivamente ai fini dell'incarico conferito e presto il mio consenso al loro trattamento, nonché delle facoltà e dei diritti riconosciuti dall'art. 7 del predetto Decreto Legislativo. Prendo atto che il trattamento dei dati personali e sensibili avverrà mediante l'utilizzo di strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità dell'incarico.

Cagliari 10.5.2008

è autentica

(Avv. A. Avino Murgia)



Comune di Pabillonis, che, ferme restando le ulteriori difese, sin d'ora osserva ed eccepisce quanto segue.

(I)

La società ricorrente lamenta che il Comune di Pabillonis avrebbe violato l'art. 83, comma IV, del D. Lgs 163/2006, giacchè la commissione giudicatrice non avrebbe fissato, prima dell'apertura delle buste contenenti le offerte, i criteri motivazionali cui si sarebbe dovuta attenere per attribuire a ciascun criterio e subcriterio di valutazione il concreto punteggio.

La censura è priva di pregio. Come oramai pacifico in giurisprudenza, l'incombente mancato, non è necessario in via generale, ma solo, avuto riguardo il caso specifico. E nel caso specifico, detti criteri di massima non era necessario specificare ulteriormente essendo questi già sufficientemente dettagliati nel bando di gara in guisa tale da permettere ai partecipanti di cogliere l'iter logico seguito nell'assegnazione dei punteggi.

(II)

Parimenti infondata l'ulteriore censura sollevata da parte ricorrente.

(III)

Per quanto attiene la domanda cautelare, non v'è dubbio come debba essere respinta, stante la carenza dei presupposti sottesi al suo accoglimento. Invero, da quanto sopra esposto, emerge l'assoluta assenza del *fumus boni iuris* mentre, l'assenza di *periculum in mora* è facilmente desumibile dalla natura patrimoniale degli interessi in giuoco.

**

Tutto ciò premesso, nell'interesse del Comune di Pabillonis si


CONCLUDE



Chiedendo che l'Ill.mo TAR Sardegna, previo rigetto della domanda cautelare per infondatezza ed assenza dei requisiti, voglia rigettare, nel merito, il ricorso.

Vinte le spese.

Cagliari, 10 maggio 2008


Avvocato Antonio Avino Murgia

Stefano Porcu e Mauro Barberio
Avvocati
Studio Legale Associato in Cagliari Via G. Garibaldi 105
070.68.48.396 (tel.) - 070.67.32.41 (fax)
porcuetbarberio@tiscali.it

COPIA

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

Ricorso

per Ge.S.A.R. - Consorzio Gestione Servizi Ambiente e Risorse, con sede legale in Terralba (OR), C.F. 01082610955, in persona del legale rappresentante in carica dott. Giampietro Cuccu, rappresentato e difeso dagli avv.ti Mauro Barberio e Stefano Porcu, in virtù di procura speciale a margine del presente ricorso, presso lo Studio Legale dei quali è elettivamente domiciliato in Cagliari Via Garibaldi n. 105;

contro

- il Comune di Pabillonis, in persona del legale rappresentante in carica;

nei confronti di


- Cooperativa di Lavoro e Servizio Concordia - Società Cooperativa in persona del legale rappresentante in carica;

per l'annullamento

previa sospensione, del provvedimento di aggiudicazione definitiva, emanato con Determinazione n. 59 del 17.03.2008 del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Pabillonis (doc. 1), relativo al servizio di raccolta trasporto e conferimento dei rifiuti urbani, differenziati e assimilati, di spazzamento stradale e altri servizi accessori nel territorio comunale di Pabillonis; della nota prot. 2100 del 18.03.2008 a firma del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Pabillonis, relativa alla comunicazione di avvenuta aggiudicazione definitiva (doc. 2); di tutti i verbali della commissione di gara, e in particolare, dei verbali n. 1 del 11.12.2007 (doc. 3); n. 2 del 8.01.2008 (doc. 4); n. 3 del

Delego a sottoscrivere il presente atto e a rappresentarmi e difendermi nel giudizio di cui contro, congiuntamente e disgiuntamente, l'avv. Mauro Barberio e l'avv. Stefano Porcu, conferendo loro le più ampie facoltà previste dalla legge, ivi ricompresa la presentazione di motivi aggiunti, la proposizione di ricorso incidentale, la rinuncia agli atti del giudizio e la facoltà di accettare rinunce dello stesso, la riscossione di somme, la nomina di sostituti e la facoltà di transigere la presente controversia e presso lo Studio Legale dei quali, in Cagliari, Via Garibaldi n. 105, eleggo domicilio.
Cagliari il 21 aprile 2008
dott. Giampietro Cuccu

Giampietro Cuccu
e
av. *Stefano Porcu*



14.01.2008/15.01.2008/17.01.2008/18.01.2008 (doc. 5); n. 4 del 30.01.2008 (doc. 6); di tutti gli ulteriori provvedimenti successivi, presupposti e comunque connessi, in ispecie del provvedimento di ammissione alla gara della Società Cooperativa Lavoro e Servizio Concordia, e ove occorra, del disciplinare di gara per l'affidamento del servizio di raccolta trasporto e conferimento dei rifiuti urbani, differenziati e assimilati, di spazzamento stradale e altri servizi accessori nel territorio comunale di Pabillonis (doc. 7).


Fatto

Il Comune di Pabillonis, con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 238 del 15.10.2007, indiceva gara d'appalto per l'affidamento del servizio di raccolta trasporto e conferimento dei rifiuti urbani, differenziati e assimilati, di spazzamento stradale e altri servizi accessori nel territorio comunale, alla quale l'odierno ricorrente prendeva parte.

La commissione di gara procedeva, dapprima, a valutare le offerte tecniche ed economiche presentate dalle ditte partecipanti, quindi, procedeva ad aggiudicare il servizio alla Cooperativa Concordia di Terralba, ponendo il ricorrente al secondo posto.

L'aggiudicazione, e in ispecie, la modalità di valutazione delle offerte, è assolutamente carente della benché minima motivazione. Non è dato comprendere l'*iter* logico giuridico seguito dalla commissione di gara per giudicare un'offerta migliore dell'altra.

Avverso tutti i provvedimenti meglio emarginati in epigrafe si propone ricorso per seguenti motivi di



Diritto

1. **Violazione art. 83 D.L.vo n. 163/2006; Violazione del giusto procedimento; Eccesso di potere per carenza di istruttoria; Violazione dell'art. 3 legge 7.08.1990 n. 241.**


L'art. 83 del D.L.vo 163/2006 precisa e indica come necessario e imprescindibile presupposto che la commissione specifichi – una volta stabiliti pesi o punteggi (già nel bando di gara) – i criteri motivazionali attraverso i quali verrà consentito ai punteggi di attagliarsi a quella determinata offerta o a quel particolare elemento proposto dai concorrenti.

Non c'è discrezionalità, né è prevista alcuna facoltà di soprassedere.

La norma è chiara quando al comma 5 precisa che *“la commissione giudicatrice, prima dell'apertura delle buste contenenti le offerte, fissa in via generale i criteri motivazionali cui si atterrà per attribuire a ciascun criterio e subcriterio di valutazione il punteggio tra il minimo e il massimo prestabiliti dal bando”*.

Nel caso in esame, come si evince dall'analisi degli atti di gara e, specificatamente, dei verbali, manca l'esplicazione dell'iter logico giuridico che la Commissione doveva darsi prima di procedere all'attribuzione di ogni singolo punteggio.

Se questa esplicazione – “ a monte” – è stata effettuata, il procedimento è legittimo. Anche con la sola attribuzione di un punteggio numerico, infatti, in tale ipotesi, si è in grado di comprendere perché a un soggetto è stato attribuito un certo punteggio che ad altri è stato, invece, negato.



Se, invece, detta predeterminazione dei criteri motivazionali è assente, la Commissione, che doveva autovincolarsi al proprio regime, esercita l'arbitrio.


Nel caso di specie, il punteggio relativo al merito tecnico doveva essere attribuito: a) sulla base dell'organizzazione dei servizi porta a porta e di raccolta differenziata (punti 40 – suddivisi in 5 sotto voci – docc. 5 e 7) e b) sulla base dell'organizzazione del servizio di spazzamento e gestione dell'ecocentro comunale (punti 30 – suddivisi in 5 sotto voci – docc. 5 e 7).

Il punteggio numerico è idoneo a supportare il piano motivazionale solo quando i parametri valutativi prefissati dalla *lex specialis* o dalla medesima commissione di gara, siano tali da consentire di comprendere l'iter logico seguito nell'assegnazione dei punti.

Nel caso di specie non esiste alcuna predeterminazione dei criteri motivazionali da parte della commissione di gara (che, peraltro, giusto l'art. 83 del D.L.vo 163/2006 è sempre indispensabile), né alcuna sottospecificazione di sub – criteri e/o sub – pesi che consentano di comprendere le scelte effettuate dalla commissione. Non solo, nessuna motivazione “a valle” del procedimento consente di comprendere perché l'offerta della controinteressata sia risultata tecnicamente migliore di quella della ricorrente.


Abbiamo numeri, solo freddi e muti numeri

Il *modus operandi* posto in essere dal Comune di Pabillonis non risponde a quanto il legislatore ha stabilito e si è rappresentato che dovesse accadere. In tal senso, tutti gli atti di gara (compreso il disciplinare di gara che



non prevede espressamente la previa predeterminazione dei criteri) risultano manifestamente illegittimi.

La giurisprudenza amministrativa si è già chiaramente espressa in merito e, ovviamente, ha ben compreso, dandone atto, la distinzione tra motivazione del provvedimento e predeterminazione dei criteri: *“Il Collegio ritiene di dover condividere la prospettazione della parte ricorrente. Il dato letterale è al riguardo inequivocabile: la proposizione normativa contestata dispone che “La commissione giudicatrice, prima dell’apertura delle buste contenenti le offerte, fissa in via generale i criteri motivazionali cui si atterrà per attribuire a ciascun criterio e subcriterio di valutazione il punteggio tra il minimo e il massimo prestabiliti dal bando”. Nessun dubbio sussiste, atteso l’inequivoco tenore letterale della disposizione, che trattasi di attività preliminare allo svolgimento delle attività valutative vere e proprie, che per sua stessa natura deve essere effettuata prima dell’apertura delle buste in quanto consistente nella fissazione di ‘criteri generali; criteri utili per individuare il punteggio attribuibili a ciascun elemento di valutazione, nell’ambito della gamma di punteggio minimo e massimo indicato nel bando. La formula legislativa appare inequivoca nell’imporre alla Commissione la predefinizione di detti criteri, in quanto l’adempimento preliminare in parola viene previsto come obbligo incumbente in via generale (nessun dubbio risulta al riguardo, alla stregua del canone in claris non fit interpretatio) e nessuna suggestione testuale autorizza un’interpretazione integrativa, come quella avanzata dalla controinteressata, di un’eventuale natura facoltativa di tale onere. Detto onere è stato dal legislatore delegato previsto incondizionatamente, non essendone subordinato il rispetto ad alcun*



presupposto o condizione, ed in via generale, non essendo detto adempimento configurato come specifico di alcune modalità di valutazione (quali quella mediante il ricorso alle cd. griglie)" (Tar Lazio, sez. II quater, n. 13774, 14.11.2007).

E' chiaro, pertanto, che l'operato della stazione appaltante sia stato, per questo versante, profondamente illegittimo.


2. Violazione degli art. 63 segg. R.D. 23 maggio 1924 n. 827; Violazione dei principi di correttezza, trasparenza, buon andamento, imparzialità dell'amministrazione e continuità della gara.

La commissione di gara si è riunita in data 14.01.2008 ore 9.00 (doc. 5) per avviare la valutazione e la conseguente assegnazione dei punteggi, relativamente alle offerte tecniche presentate dai concorrenti.

Si è, quindi, immediatamente proceduto alla valutazione dell'offerta tecnica contenuta nella busta n. 2, inerente alla Cooperativa Concordia di Terralba, odierna controinteressata.

La commissione, come si desume chiaramente dal verbale di gara n. 3 (doc. 5), dopo aver proceduto alla lettura della documentazione presentata, interrompeva la seduta alle ore 13,30. Senza, peraltro, che alla controinteressata fosse stato attribuito alcun punteggio (doc. 5 pag. 2).

I lavori riprendevano solo la mattina seguente, il 15.01.2008, alle ore 10.00 e, solo la mattina seguente, la commissione di gara ha proceduto ad attribuire all'offerta tecnica della Cooperativa Concordia i relativi punteggi (doc. 5 pagg. 2 e 3). Altrettanto ha compiuto, la commissione di gara, con riferimento all'offerta presentata dalla ricorrente e dalla ditta EUROGEST di San Gavino.



Le operazioni di valutazione, relative alla analisi della offerta tecnica presentata dalla Cooperativa Concordia di Terralba, EUROGEST e dalla ricorrente, si sono, pertanto, sviluppate, illegittimamente, in due momenti diversi, con un intervallo anche di ventiquattro ore intercorso tra 1) l'apertura della busta e l'analisi dell'offerta e 2) l'assegnazione dei punteggi.

Questa modalità è veramente illegittima e crea un notevole *vulnus*, oltre che nel principio di continuità della gara, nel rispetto rigoroso del buon andamento e di imparzialità che, come insegna la giurisprudenza amministrativa, non devono, neppure potenzialmente, subire alcuna deroga.


Se, infatti, viene consentito – qualora non sia possibile concentrare tutte le operazioni di gara in un'unica seduta – che le operazioni di gara si dilatino, fatte salve le garanzie di segretezza e di imparzialità, il principio di continuità e di buon andamento imponeva, nell'ipotesi *de qua*, tutt'altri adempimenti.

E' possibile, *rectius* logico, ragionevole e legittimo, lasciare le operazioni di gara "aperte" anche per 24 ore e, quindi, attribuire nella giornata successiva il punteggio a una determinata offerta tecnica già analizzata il giorno prima?

E' legittimo il comportamento di una commissione di gara (o ancora di un Collegio giudicante o di una commissione di concorso) che dopo aver analizzato l'offerta non attribuisca alcun voto o giudizio e rimandi a domani quello che è il *proprium* della sua funzione, ossia la valutazione *hic et nunc*?

Tutto ciò non è, né può essere, legittimo.

In quel frangente di tempo può accadere di tutto.




Un commissario può portarsi a casa parte della documentazione e/o sostituirla, uno o più commissari possono essere avvicinati da amministratori della società o da altri soggetti intenzionati ad avvantaggiare o ledere qualcuno dei concorrenti. Il fatto che di ciò, nel caso di specie, non si possa (né debba) dare prova non muta la gravità e l'illegittimità del comportamento perpetrato. **La giurisprudenza amministrativa, d'altronde, ha sempre valutato il pericolo potenziale e astratto, non quello reale e concreto, connesso a tali comportamenti.**

Forse non è inutile sottolineare che detta impostazione è, peraltro, l'unica che possa attagliarsi al processo amministrativo che è un giudizio di legittimità.

La tutela giuridica dell'interesse pubblico al corretto svolgimento delle gare d'appalto, secondo i principi di cui all'art. 97 cost., deve essere, pertanto, assicurata in astratto e preventivamente e non può essere considerata soddisfatta sulla base della mera situazione di fatto del mancato verificarsi di eventi dannosi (doc. 8). Si legge, ancora, che le situazioni di conflitto d'interesse, nell'ambito dell'ordinamento pubblicistico, non sono tassative ma possono essere rinvenute volta per volta, in relazione alla violazione dei principi di imparzialità e buon andamento sanciti dall'art. 97 cost., quando esistano contrasto ed incompatibilità, anche solo potenziali, fra il soggetto e le funzioni che gli vengono attribuite (doc. 8)

Il *modus operandi* seguito dalla commissione di gara ha, quindi, adulterato la procedura e ingenera, di per sé stesso, il ragionevole sospetto della irregolarità delle operazioni. Questo sospetto intorbida ciò




che deve, per definizione, essere trasparente e rende inaccettabili e irricevibili le determinazioni della stazione appaltante, odiernamente impugnate.

È illuminante in proposito una decisione del Consiglio di Stato (che vedeva tra i membri del Collegio il Presidente di codesto Eccellentissimo Tribunale) che sottolinea come costituisca "*principio proprio delle gare d'appalto quello della continuità, nel senso che le operazioni di esame delle offerte tecniche ed economiche devono essere concentrate in un'unica seduta, senza soluzione di continuità. Possono essere consentite eccezioni al principio di concentrazione, solo quando si verificano situazioni particolari che obiettivamente impediscano l'espletamento di tutte le operazioni in un'unica seduta* (Consiglio di Stato, sez. V, 23 febbraio 1990). ... il principio di continuità delle gare costituisce esplicitazione dei più generali principi di buon andamento, imparzialità, trasparenza e correttezza dell'operato dell'amministrazione, e mira a garantire che le operazioni di gara si svolgano con imparzialità, nel rispetto della par condicio dei concorrenti, e senza il sospetto di favoritismi che potrebbero verificarsi se le sedute della Commissione di gara fossero distanziate nel tempo. Più in generale, tale principio mira ad assicurare l'assoluta indipendenza di giudizio di chi presiede la gara e a sottrarlo a possibili influenze esterne, e ad impedire che i criteri di valutazione delle offerte vengano formulati dopo la conoscenza delle stesse" (doc. 9)

Anche da tale versante, i provvedimenti impugnati risultano manifestamente illegittimi.

Istanza di sospensione



Per quanto concerne il *fumus* si rimanda ai motivi in diritto, relativamente al *periculum* risulta, di tutta evidenza, come l'attesa nel merito della decisione e la cristallizzazione dell'illegittima posizione della controinteressata siano gravemente lesivi delle prerogative della ricorrente. Nessun gravissimo danno, peraltro, può reclamare l'Amministrazione il cui interesse (pubblico) non risulta, nel caso in esame, preponderante rispetto alla domanda cautelare e agli interessi economici della ricorrente.

Il servizio risulta, infatti, tuttora, gestito dalla ricorrente e il nuovo contratto non risulta ancora sottoscritto.

P.Q.M.

Voglia Codesto Eccellentissimo Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna accogliere il ricorso e per l'effetto annullare i provvedimenti impugnati, con ogni consequenziale pronuncia anche in ordine alle spese.

** ** ** ** **


Si dichiara che si versa, contestualmente, al deposito del presente ricorso, la somma pari a € 2.000,00 a titolo di contributo unificato.


Cagliari li 21.04.2008

avv. Stefano Porcu



avv. Mauro Barberio





Relata di notifica:

Urgentemente richiesto dall'avv. Mauro Barberio, nella sua qualità di cui sopra, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'U.N.E.P. della Corte d'Appello di Cagliari ho oggi notificato il suesteso atto:

- al **Comune di Pabillonis**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, inviandone al medesimo una copia che certifico essere conforme all'originale nei suoi uffici presso la sede dell'ente in Pabillonis (09030), Via San Giovanni n. 7, con raccomandata a.r. n.

A mezzo servizio postale con Raccom.

A.R. in data odierna dalla Succ. 8

spedita dall'Ufficio Postale di Cagliari

22 APR. 2008

U.N.E.P. - CORTE D'APPELLO CAGLIARI

Ufficiale Giudiziario C1

Dott.ssa Alessandra Satta

2) - alla **Cooperativa di Lavoro e Servizio Concordia - Società Cooperativa**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, inviandone al medesimo una copia che certifico essere conforme all'originale presso la sua sede legale in Terralba (OR) (09098), Via Tharros s.n., con raccomandata a.r. n.

spedita dall'Ufficio Postale di Cagliari

